

# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una  
prospettiva diacronica

a cura di Raimondo Motroni

Annamaria Abbruzzese, Enrico Borghetto, Tania Bortolu,  
Alessandra Camedda, Federico Cappai,  
Francesco Capriglione, Federica Chironi,  
Claudio Colombo, Ludovica Decimo, Lorenzo Gagliardi,  
Tommaso Gazzolo, Valerio Lemma, Salvatore Mistretta,  
Marco Montella, Flaviana Monti,  
Raimondo Motroni, Federico Onnis Cugia,  
Federica Pes, Elisabetta Piras,  
Giuseppe W. Romagno

XXX

2025-1

Gennaio - Giugno

INSCHIBBOLETH



# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

*Direttore scientifico*

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

*Co-Direttore scientifico*

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

*Vice-Direttore scientifico*

Luigi NONNE (Università di Sassari)

*Comitato di direzione*

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari Venezia)

*Comitato di redazione*

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico

PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

### *Comitato dei revisori*

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Iaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHKE (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

### *Segreteria di redazione*

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: [www.archiviogiuridicosassarese.org](http://www.archiviogiuridicosassarese.org).

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

*Prima serie:* Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

*Seconda serie:* Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

*Serie attuale:* Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-643-4

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: [info@inschibbolethedizioni.com](mailto:info@inschibbolethedizioni.com). Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: [rivista@archiviogiuridicosassarese.org](mailto:rivista@archiviogiuridicosassarese.org). Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 1/2025, gennaio-giugno, pubblicato online il 30 settembre 2025.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

BANDO INTERNO PER LA RICERCA COLLABORATIVA TRA ATENEIO DI SASSARI  
E ATENEIO DI CAGLIARI – DM 737/2021 - RISORSE 2022-2023

Principal Investigator: Prof. Raimondo Motroni

Titolo del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario

I contributi pubblicati nel presente volume di cui sono autori Francesco Capriglione, Raimondo Motroni, Alessandra Camedda, Federico Cappai, Federica Chironi, Claudio Colombo, Salvatore Mistretta, Marco Montella, Federico Onnis Cugia, Federica Pes, Elisabetta Piras e Giuseppe Werther Romagno costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario”, tenutosi nei giorni 21-22 giugno 2025 ad Alghero, nell'ambito del progetto di ricerca interdisciplinare collaborativa tra l'Ateneo di Sassari e l'Ateneo di Cagliari – ai sensi del D.M. n. 737/2021 – concernente lo studio dei diversi profili giuridici ed economici della c.d. finanza sostenibile.

## INDICE

### *Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica*

a cura di  
Raimondo Motroni

#### *Editoriale*

FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Sostenibilità ambientale e climatica, approvvigionamento energetico. Riflessioni introduttive* p. 1

RAIMONDO MOTRONI, *Introduzione e presentazione del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario* p. 9

ALESSANDRA CAMEDDA, *Sostenibilità e governo del prodotto* p. 17

FEDERICO CAPPALÀ, *La sostenibilità nei contratti pubblici* p. 29

FEDERICA CHIRONI, *Le preferenze di sostenibilità dell'investitore: diritto effettivo o retorica regolatoria?* p. 35

CLAUDIO COLOMBO, *Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine* p. 43

SALVATORE MISTRETTA, *Il contratto di efficientamento energetico: intersezioni tra profili di diritto privato e prospettive giuspubblicistiche* p. 55

MARCO MONTELLA, *L'integrazione dei fattori di sostenibilità nel settore bancario: prospettive e criticità* p. 65

FEDERICO ONNIS CUGIA, *Il ruolo del contratto nello sviluppo dell'agrivoltaico, tra continuità agricola e transizione energetica* p. 79

|  |        |
|--|--------|
| FEDERICA PES, <i>Catastrofi naturali e polizze assicurative: evoluzione normativa e prime criticità</i>  | p. 101 |
| ELISABETTA PIRAS, <i>Coassicurazione e riassicurazione tra sostenibilità e regole della concorrenza</i>  | p. 115 |
| GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, <i>Modelli costitutivi per le comunità energetiche rinnovabili</i>   | p. 129 |
| ANNAMARIA ABBRUZZESE, <i>Domini collettivi e sostenibilità ambientale: verso una rilettura della proprietà in chiave ecologica. Profili comparativi tra Italia e Regno Unito</i> | p. 143 |
| ENRICO BORGHETTO, <i>Responsabilità medica tra doppio ciclo causale e il concorso di colpa del paziente danneggiato</i>  | p. 183 |
| TANIA BORTOLU, <i>L'autodeterminazione del minore e dell'incapace nelle scelte sanitarie</i>   | p. 211 |
| LUDOVICA DECIMO, <i>Il riconoscimento, la pubblicità e il controllo degli enti religiosi civilmente riconosciuti</i>   | p. 239 |
| LORENZO GAGLIARDI, <i>Il regime delle "tierras comunales de grupos étnicos" in Colombia</i>  | p. 271 |
| TOMMASO GAZZOLO, <i>Satta e il mistero del giudizio</i>  | p. 293 |
| VALERIO LEMMA, <i>Dalla mutualità all'agri-fintech: quale ruolo possono svolgere gli organismi collettivi di difesa?</i>   | p. 309 |
| FLAVIANA MONTI, <i>Rassegna: Identidad Latinoamericana. Dall'Europa all'America Latina e dall'America Latina all'Europa: diritto, cultura e storia (Roma 7-8 aprile 2025)</i>    | p. 321 |

# Catastrofi naturali e polizze assicurative: evoluzione normativa e prime criticità

Federica Pes

*Sommario:* 1. Le assicurazioni contro le catastrofi naturali nel *Green Deal* europeo. – 2. L'introduzione di un (apparente) obbligo assicurativo nella Legge di bilancio 2024. – 3. L'evoluzione normativa successiva. – 4. La controversa ipotesi della polizza catastrofale stipulata dall'imprenditore per conto del proprietario.

## 1. *Le assicurazioni contro le catastrofi naturali nel Green Deal europeo*

La recente introduzione sul piano ordinamentale di un (apparente) obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali naturali, avvenuta ad opera della Legge di bilancio 2024<sup>1</sup>, assegna allo strumento assicurativo un ruolo cruciale nelle sfide legate al contrasto al cambiamento climatico in linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo, inquadrandosi a pieno titolo nelle misure atte a garantire uno sviluppo sostenibile<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Art. 1, comma 101 e ss., della l. 30 dicembre 2023, n. 213.

<sup>2</sup> Sul punto, v. S. CAVALIERE, *Sostenibilità e assicurazione danni catastrofali*, in *Assicurazioni*, 2025, p. 77 ss. Come oramai ampiamente noto, lo sviluppo sostenibile è stato definito, per la prima volta, nel Rapporto Brundtland "Our Common future" del 1987 come quello "sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai loro". Il concetto è stato successivamente ripreso in importanti consessi e documenti internazionali, tra i quali, fra gli altri, spicca l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile del 2015, che prevede un "Programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità" e che contempla ben 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals*). Il richiamo allo sviluppo sostenibile è progressivamente comparso nei Trattati europei e nelle Convenzioni internazionali: oggi, lo stesso è riconosciuto agli artt. 3, par. 3 e 5, e 21, par. 2, lett. d), del TUE e all'art. 11 del TFUE, nonché all'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali UE. Ancora, lo stesso è posto alla base di molteplici politiche normative europee e, nella specie, del *Green Deal* europeo, ossia il piano della UE per il contrasto al cambiamento climatico ed il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Nella vasta letteratura sull'argomento, v., per tutti, ad A. D'ALOIA, *Generazioni future (dir. cost.)*, in *Enc. dir., Annali*, IX, Milano, 2016, p. 331 ss.; P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Atti del Convegno di Bari, 22-23 ottobre 2015, Napoli, 2016, p. 322 s.; E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli, 2018; M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Pers. merc.*, 2015, p. 14 ss.; R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Napoli, 2024, p. 7 ss.

È evidente, infatti, che la predetta copertura – di seguito, *breviter*, anche assicurazione *cat nat*<sup>3</sup> – risponde ad un'esigenza molto avvertita nel nostro Paese, il quale, stando a recenti studi, detiene purtroppo il primato europeo nell'esposizione alle calamità naturali<sup>4</sup>, caratterizzandosi per una conformazione territoriale particolarmente vulnerabile al pericolo di dissesto idrogeologico, con il frequente verificarsi di frane e inondazioni, oltre che per un elevato rischio sismico, in un quadro di per sé aggravato dall'impatto dell'emergenza climatica globale<sup>5</sup>.

Ciononostante, paradossalmente, l'Italia registra anche uno dei più alti livelli di sottoassicurazione rispetto ai rischi catastrofali ambientali, specie per quanto concerne la copertura di eventi quali terremoti e alluvioni<sup>6</sup>, a causa, tra l'altro, tanto della limitata percezione e della scarsa consapevolezza del problema da parte della popolazione, quanto della significativa carenza di un'offerta assicurativa appetibile ed a prezzi accessibili<sup>7</sup>.

Di qui, la suddetta novità normativa è senz'altro da accogliere con favore in quanto mira a colmare, in una logica tendenzialmente coattiva, i *gap* assicurativi del settore<sup>8</sup> ed a favorire la resilienza e la ripresa del sistema

<sup>3</sup> Allo stato, il tema della copertura assicurativa dei danni catastrofali ambientali costituisce oggetto di grande attenzione da parte della dottrina. Si rinvia, tra gli altri, oltre agli scritti richiamati diffusamente nel seguito, ai contributi confluiti in P. CORRIAS, M. FRIGESSI DI RATTALMA e S. LANDINI (a cura di), *Copertura dei danni catastrofali e trasparenza delle polizze: le attuali sfide del mercato assicurativo*, Napoli, 2024, *passim*; nonché P. CORRIAS, *La risposta assicurativa ai danni catastrofali*, in *Resp. civ. prev.*, 2024, p. 1440 ss.; S. LANDINI, *Assicurabilità e indennizzabilità dei rischi catastrofali ambientali*, in *Assicurazioni*, 2024, p. 22 ss.; G. BERTI DE MARINIS, *Le polizze assicurative contro gli eventi catastrofali alla luce del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, 2025, p. 575 ss.; S. CAVALIERE, *L'attuazione dell'obbligo di assicurazione catastrofale e le sue criticità*, in *Dir. merc. ass. fin.*, 2024, p. 419 ss.; L. RODIO NICO, *Il nuovo obbligo assicurativo per le catastrofi naturali*, *ivi*, p. 259 ss.; e, prima dell'introduzione della Legge di bilancio 2024, C. PETTA, *Il ruolo dell'assicurazione nella dinamica gestionale del rischio ambientale*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18*, febbraio 2023, p. 2040 ss.; D. CERINI, *Assicurazioni contro rischi di catastrofi naturali: profilature italiane dopo il Green Paper Ue*, in *Dir. fisc. ass.*, 2013, p. 460 ss.; A. COVIELLO, *Le coperture assicurative contro il rischio calamità naturali*, in *Assicurazioni*, 2014, p. 221 ss.

<sup>4</sup> Cfr. lo studio *Vulnerability to Disasters in Europe*, condotto dal Disaster Risk Management Knowledge Centre (DRMKC) e dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea, di ottobre 2022; nonché, più recentemente, Germanwatch e. V., *Climate Risk Index 2025*, consultabile sul sito [www.germanwatch.org](http://www.germanwatch.org).

<sup>5</sup> Si consideri, per tutti, IVASS, *Rischi da catastrofi naturali e gap di protezione assicurativa*, 19 giugno 2024, in [www.ivass.it](http://www.ivass.it); ANIA, *allontAniamo i rischi rimAniamo protetti*, edizione 2023, in [www.ania.it](http://www.ania.it), p. 6.

<sup>6</sup> EIOPA, *Dashboard on insurance protection gap for natural catastrophes in a nutshell*, EIOPA-24/473, 22 novembre 2024, consultabile sul sito ufficiale dell'Autorità; IVASS, *Rischi da catastrofi naturali e gap di protezione assicurativa*, cit.

<sup>7</sup> V., tra gli altri, EIOPA, *Measures to address demand side aspects of the natcat protection gap*, EioPa Staff paper, EIOPA-BoS-24/022, 29 February 2024, in [www.eiopa.it](http://www.eiopa.it).

<sup>8</sup> Trattasi di un obiettivo fortemente perseguito dalle Istituzioni europee. Oltre al riferimento contenuto nella nota immediatamente sopra, cfr. BCE-EIOPA, *Towards a European system for natural catastrophe risk management. The possible role of European solutions in reducing the impact of natural catastrophes stemming from climate change*, December 2024, in [www.eiopa.europa.eu](http://www.eiopa.europa.eu); IAIS, *A call to action: the role of insurance supervisors in addressing*

economico-finanziario a seguito dei disastri ambientali<sup>9</sup>, peraltro mediante un'apprezzabile valorizzazione della funzione sociale del contratto assicurativo di fronte ai nuovi rischi dell'età moderna<sup>10</sup>.

Stante, pertanto, l'estrema attualità dell'argomento, lo scritto intende esaminare le principali previsioni sulle polizze assicurative *cat nat* contenute nella Legge di bilancio 2024, per poi ripercorrere le tappe cruciali dell'evoluzione normativa, con l'intento di porre in luce alcune delle criticità più salienti.

## 2. L'introduzione di un (apparente) obbligo assicurativo nella Legge di bilancio 2024

Muovendo dall'analisi del sistema "obbligatorio" di assicurazione delineato dalla legge di Bilancio 2024, emerge che, ai sensi del comma 101, dell'art. 1, i destinatari della misura sono le sole imprese commerciali con sede legale in Italia, ovvero aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, mentre restano escluse, in forza del comma 111, le imprese agricole, le quali continuano a beneficiare della copertura offerta dal c.d. Fondo AgriCAT<sup>11</sup>.

Per converso, sempre stando al comma 101, l'ambito oggettivo delle polizze *cat nat* è individuato nei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c., ossia ai terreni e ai fabbricati, agli impianti e ai macchinari ed alle attrezzature industriali e commerciali, qualora tali danni siano conseguenza di eventi calamitosi e catastrofali individuati in sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Tuttavia, non è passata inosservata l'assenza, dal novero dei beni appena elencati, del c.d. attivo circolante<sup>12</sup> in cui rientrano, ad esempio, le rimanenze del magazzino<sup>13</sup>, nonché dei veicoli strumentali all'esercizio dell'attività d'im-

*natural catastrophe protection gaps*, 2023, in [www.iais.org](http://www.iais.org); G7 Italia, *High-Level Framework for Public-Private Insurance Programmes against Natural Hazards*, G7 Finance Track, Stresa, May 2024, in [www.g7italy.it](http://www.g7italy.it).

<sup>9</sup> V. specialmente BCE-EIOPA, *Towards a European system for natural catastrophe risk management. The possible role of European*, cit.

<sup>10</sup> Nel Rapporto 2025, *Rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità: monitoraggio annuale*, Roma, giugno 2025, consultabile su [www.ivass.it](http://www.ivass.it), l'Autorità di vigilanza del mercato assicurativo chiarisce, infatti, che la nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2024 "mira a ridurre la sottoassicurazione e a rafforzare il ruolo sociale del settore assicurativo" (p. 6). Sulla funzione sociale dell'assicurazione, anche in tempi moderni, v., per tutti, G. COTTINO e M. IRRERA, *L'assicurazione tra passato e presente*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, 2025, p. 207 ss.

<sup>11</sup> Ossia dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, istituito dall'art. 1, commi 515-518, della l. 30 dicembre 2021, n. 234. Sull'argomento, v. S. BOLOGNINI, *La gestione del rischio nella Politica Agricola Comunitaria (PAC): in particolare, gli strumenti per far fronte agli eventi catastrofali*, in *Assicurazioni*, 2023, p. 664 ss.

<sup>12</sup> Cfr. art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce C, c.c.

<sup>13</sup> S. DE POLIS, *L'assicurazione obbligatoria delle imprese per danni da catastrofi naturali*, Relazione al Convegno di studi "L'assicurazione dei rischi catastrofali", La Sapienza Università di Roma, 12 febbraio 2025, in [www.ivass.it](http://www.ivass.it), p. 3.

presa iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA)<sup>14</sup>, tutti beni che si rivelano particolarmente utili a seconda del tipo di attività imprenditoriale svolta e che, pertanto, sarebbero stati meritevoli di protezione assicurativa<sup>15</sup>. Similmente, è stato notato come il legislatore abbia ommesso di considerare, tra le voci di danno indennizzabile, la componente del lucro cessante – seppure essa sia estremamente rilevante –, non prevedendo la copertura assicurativa del mancato guadagno dell'imprenditore derivante dall'interruzione della sua attività conseguente all'evento dannoso<sup>16</sup>. La scelta, a dire il vero, appare discutibile se si considera l'obiettivo della misura in esame di garantire la tenuta e il recupero del sistema economico-finanziario nazionale a seguito del verificarsi di eventi climatici estremi, il quale rischia, in tal guisa, di essere solo parzialmente perseguito.

Giungendo ad un differente profilo, occorre poi chiarire – *apertis verbis* – che, in conformità a quanto efficacemente rilevato in dottrina<sup>17</sup>, la predetta legge non prevede tecnicamente un *obbligo* a contrarre la polizza a carico delle imprese commerciali, quanto, piuttosto, un *onere*. Infatti, la normativa non sancisce alcuna sanzione per l'imprenditore commerciale che opti per non assicurarsi, potendosi tenere conto della mancata stipula del contratto assicurativo solamente in sede di “assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasioni di eventi calamitosi e catastrofali” (comma 102)<sup>18</sup>. Viceversa, grava sulle imprese assicurative un vero e proprio obbligo a contrarre la polizza *cat nat*, il quale è punito, in caso di violazione, con un'apposita sanzione amministrativa di carattere pecuniario (comma 107)<sup>19</sup>.

Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, sembra particolarmente centrata la scelta del legislatore di valorizzare, con una disposizione *ad hoc*, la possibilità per la singola impresa assicurativa di non assumere esclusivamente

<sup>14</sup> Di ciò si rinviene conferma anche nei chiarimenti forniti in *Polizze catastrofali - Risposte alle domande frequenti (FAQ)*, consultabili sul sito ufficiale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

<sup>15</sup> Sottolinea come, in tal caso, la stipula della polizza catastrofale abbia, per gli imprenditori, una scarsa incidenza sul piano dei vantaggi attesi G. BERTI DE MARINIS, *Le polizze assicurative contro gli eventi catastrofali*, cit., p. 583.

<sup>16</sup> Come osserva P. CORRIAS, *La risposta assicurativa ai danni catastrofali*, cit., p. 1446.

<sup>17</sup> Il richiamo è a P. CORRIAS, *op. loc. ult. cit.* In senso adesivo, G. BERTI DE MARINIS, *Le polizze assicurative contro gli eventi catastrofali*, cit., p. 590 s.

<sup>18</sup> A tal proposito, si segnala che, ad esempio, il Decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 18 giugno 2025 ha già individuato una serie di incentivi dei quali non potranno beneficiare gli imprenditori che non abbiano stipulato la polizza catastrofale. Ad ogni modo, l'elenco degli incentivi ivi contenuto è da intendersi non tassativo, come puntualizzato con Avviso del 5 agosto 2025 [*Polizze catastrofali: chiarimenti in merito al processo di adeguamento della disciplina degli incentivi all'obbligo assicurativo (decreto 18 giugno 2025)*] pubblicato sul sito del predetto Ministero. Inoltre, anche lo schema di decreto legge contenente il Codice degli incentivi del 15 settembre 2025, n. 294, prevede, all'art. 9, la mancata stipula della copertura catastrofale tra i motivi di esclusione dalle agevolazioni.

<sup>19</sup> Erogata dall'IVASS e dell'importo da Euro 100.000 a Euro 500.000.

su di sé l'intero rischio, ma di ricorrere a tecniche di ripartizione del medesimo con altre imprese<sup>20</sup>, quale la coassicurazione<sup>21</sup> – ossia a strumenti di cui da tempo si sollecita l'impiego per la gestione dei rischi catastrofali<sup>22</sup> –, ovvero di avvalersi, sempre insieme ad altri assicuratori, di altre forme di cooperazione tra imprese e, segnatamente, di modelli consortili, soggetti a registrazione e approvazione da parte dell'IVASS (comma 103).

Infine, di particolare rilievo appare il ruolo di supporto rispetto alle imprese assicurative e riassicurative attribuito alla SACE s.p.a., la quale è autorizzata a concedere una copertura fino al 50% degli indennizzi dovuti dalle medesime, seppure secondo determinate modalità ed entro un certo importo (comma 108)<sup>23</sup>, e per le cui obbligazioni è prevista la garanzia a prima richiesta e senza regresso dello Stato (cfr. comma 109). Trattasi, questa, di una forma di *partnership* tra pubblico e privato degna di nota, auspicata in settori tanto delicati della vita economica e sociale come quello in esame<sup>24</sup>, che consente peraltro di apprezzare una manifestazione concreta del nuovo impegno assunto dalla SACE s.p.a. nella promozione della transizione ecologica<sup>25</sup>.

<sup>20</sup> Termine con cui si allude alla coassicurazione ed alla riassicurazione, nonché, seppur in senso improprio, all'assicurazione plurima. Sul punto, cfr., di recente, P. CORRIAS, *Il contratto di assicurazione e gli altri contratti aleatori*, in *Tratt. dir. priv.* Mazzamuto, V, t. 4, *I singoli contratti*, Torino, 2024, p. 82 ss.; E. PIRAS, *Le origini delle operazioni di ripartizione del rischio fra imprese di assicurazione*, in *Riv. dir. banc.*, 2022, p. 773 ss. Sull'istituto della riassicurazione v., da ultimo, EAD., *La riassicurazione nell'impresa e nel contratto*, Napoli, 2023, p. 33 ss.

<sup>21</sup> Seppure l'art. 1, comma 103, della Legge di bilancio 2024 contempra espressamente la coassicurazione e non anche la riassicurazione, la possibilità di utilizzare quest'ultima deve ritenersi senza dubbio ammessa (così P. CORRIAS, *La risposta assicurativa ai danni catastrofali*, cit., p. 1446).

<sup>22</sup> Rileva G. BERTI DE MARINIS, *Le polizze assicurative contro gli eventi catastrofali*, cit., p. 575 s., come lo stesso art. 1912 c.c., nel subordinare la copertura degli eventi catastrofali ad un apposito patto tra le parti del contratto assicurativo, testimoni l'estrema difficoltà dell'impresa di gestire rischi di simile natura. V. EIOPA e ECB, *Discussion Paper, Policy options to reduce the climate insurance protection gap*, discussion paper, aprile 2023, in [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu), ove l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e la Banca Centrale Europea pongono in luce il ruolo della riassicurazione per la copertura dei grandi rischi.

<sup>23</sup> Precisamente, si legge che “la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110”.

<sup>24</sup> V., tra gli altri, Insurance High-Level Conference, *Disaster risk financing: the role of insurance for new public-private partnerships*, Roma, 20 Settembre 2024, Discorso di benvenuto Maria Bianca Farina Presidente ANIA, in [www.ania.it](http://www.ania.it); *Disaster risk financing: the role of insurance in new public-private partnerships*, Speech by Luigi Federico Signorini President of Ivass, ANIA Insurance High Level Conference Rome, 20 September 2024, in [www.ivass.it](http://www.ivass.it); G7 Italia, *High-Level Framework for Public-Private Insurance Programmes against Natural Hazards*, cit.

<sup>25</sup> Riscontrabile plasticamente specie nell'art. 64 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito

### 3. *L'evoluzione normativa successiva*

Sul suddetto quadro normativo, fin qui delineato nei suoi tratti essenziali, ha successivamente inciso, in prima istanza, l'art. 22 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023<sup>26</sup>, con un innesto in materia di trasparenza assicurativa.

La disposizione ha previsto l'inserimento del nuovo comma 105 *bis* all'interno dell'art. 1 della Legge di bilancio 2024, attribuendo all'IVASS il compito di gestire una piattaforma informatica finalizzata a consentire alla clientela la comparazione delle diverse offerte predisposte dalle imprese assicurative relativamente alle polizze catastrofali. L'iniziativa, la cui attuazione è stata demandata ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, si profila analoga a quella già adottata nel campo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica<sup>27</sup>, perseguendo il dichiarato scopo di promuovere scelte consapevoli e informate da parte dei potenziali assicurati<sup>28</sup> e inserendosi, del resto, anche nel più ampio solco del processo di digitalizzazione del mercato e della contrattazione<sup>29</sup>.

A seguire, un altro importante tassello è stato aggiunto con l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 gennaio 2025, n.18, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 105, della già menzionata Legge di bilancio. Il provvedimento *de quo* ha regolato, tra l'altro, i criteri volti all'individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali ed alla determinazione dei premi, nonché i limiti alla capacità delle imprese assicurative nell'assunzione dei rischi<sup>30</sup>. Esso, inoltre, ha rafforzato il profilo della trasparenza, sottolineando l'obbligo degli assicuratori di pubblicare sul proprio sito *online* la documentazione informativa precontrat-

con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120. Sull'argomento, cfr., di recente, A. POLISENO, *La resilienza e lo sviluppo: SACE s.p.a., garanzie pubbliche, imprese*, in *Dir. merc. ass. fn.*, 2024, p. 315 ss.; CORTE DEI CONTI, *Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE s.p.a. servizi assicurativi del commercio estero*, 2023, Determinazione del 13 maggio 2025, n. 55, in *corteconti.it*.

<sup>26</sup> L. 16 dicembre 2024, n. 193.

<sup>27</sup> Si allude al c.d. Preventivass, disciplinato all'art. 132.1 cod. ass., realizzato congiuntamente dall'IVASS e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concepito con il precipuo intento di consentire ai consumatori di confrontare agevolmente, tramite un portale *online*, imparziale e ad accesso gratuito, i contratti base r.c. auto offerti dalle imprese assicurative operanti in Italia e i relativi premi assicurativi applicabili (cfr. [www.ivass.it/consumatori/preventivatore/](http://www.ivass.it/consumatori/preventivatore/)). Per approfondimenti, v. A. CAMPUS, *Sub art. 132.1 cod. ass.*, in G. ALPA e V. MARICONDA (a cura di), *Codice dei contratti commentato*, Milano, 2025, p. 2851 ss.

<sup>28</sup> Sull'estrema importanza di un'informativa chiara e trasparente nel contesto delle polizze catastrofali, cfr. EIOPA, *Natural catastrophes, is your home covered? Findings from a sample-based analysis on the clarity of NatCat coverage in Household Insurance Product Information Documents*, EIOPA-BoS-25/192, 19 May 2025, in [www.eiopa.europa.eu](http://www.eiopa.europa.eu).

<sup>29</sup> Il fenomeno è oramai ampiamente noto e investe l'intero sistema. Si veda, per tutti, con specifica attenzione ai mercati regolamentati, F. CAPRIGLIONE, *Industria finanziaria, innovazione tecnologica, mercato*, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2019, p. 372 ss.

<sup>30</sup> V. art. 3 ss. del d.m. n. 18 del 2025.

tuale di cui all'art. 185 cod. ass. e le condizioni delle polizze *cat nat* offerte, in conformità alla già esistente regolamentazione dell'IVASS in materia<sup>31</sup>. Non è mancata, infine, l'attenzione, oltre che all'operatività della SACE s.p.a.<sup>32</sup>, alla questione concernente i limiti dell'indennizzo assicurativo pattuiti in polizza, nell'apprezzabile intento di evitare un'eccessiva compressione del rischio concretamente assunto dall'assicuratore e così vanificare l'effettiva copertura. Secondo una logica più o meno condivisibile, però, i predetti limiti sono graduati in base alle dimensioni dell'impresa commerciale stipulante<sup>33</sup> e, segnatamente, maggiormente rimessi alla determinazione delle parti con l'aumentare delle dimensioni di quest'ultima<sup>34</sup>.

Ebbene, senza entrare nel merito dell'intero impianto regolatorio, è opportuno quantomeno porre in luce, da un lato, il contributo chiarificatore fornito dal d.m. n. 18 del 2025 in ordine alla precisa definizione dei sinistri rilevanti nelle coperture *de quibus*<sup>35</sup> ed alla netta esclusione dei beni gravati da abusi edilizi e carenti delle necessarie autorizzazioni dalla protezione assicurativa<sup>36</sup>; dall'altro, il merito di aver definito una delle principali questioni interpretative emerse immediatamente dopo l'emanazione della Legge di bilancio 2024. Mediante, infatti, l'art. 1, comma 1, lett. b), è stato precisato che i beni aziendali oggetto di copertura sono quelli “*a qualsiasi titolo* impiegati per l'esercizio dell'attività d'impresa”, con la conseguenza che – sebbene in precedenza vi fossero dubbi in tal senso – è oggi pacifico che chiunque, anche a diverso titolo rispetto alla proprietà, utilizzi i suddetti beni per lo svolgimento di attività imprenditoriale è tenuto alla stipula della polizza catastrofale<sup>37</sup>.

L'ultimo significativo intervento in tema di polizze *cat nat* si è concretizzato, infine, con il d.l. 31 marzo 2025 n. 39 convertito, con modificazioni, in l. 27 maggio 2025, n. 78.

Limitandosi, anche in questo caso, ai punti cruciali, si evidenzia, anzitutto, l'attenzione al dato temporale. Il termine entro cui le imprese commerciali avrebbero dovuto allinearsi alla nuova normativa è risultato, infatti, troppo ristretto, essendo inizialmente previsto, dalla Legge di bilancio 2024, per il 31

<sup>31</sup> Si consideri, in particolare, l'art. 27 del Regolamento IVASS del 2 agosto 2018, n. 41.

<sup>32</sup> Art. 9 del d.m. n. 18 del 2025.

<sup>33</sup> V. l'art. 6, sull'entità del danno indennizzabile, e l'art. 7, in materia di massimali o limiti di indennizzo.

<sup>34</sup> Cfr. in tal senso le considerazioni critiche di G. BERTI DE MARINIS, *Le polizze assicurative contro gli eventi catastrofali*, cit., p. 586 ss., il quale mostra perplessità circa l'eccessiva libertà accordata alle grandi imprese nella quantificazione del rischio da assicurare ed in ordine alla loro capacità di valutare correttamente lo stesso.

<sup>35</sup> Per un'accurata disamina sul punto, v., ancora, G. BERTI DE MARINIS, *Le polizze assicurative contro gli eventi catastrofali*, cit., p. 581 ss.

<sup>36</sup> V. art. 1, comma 2, del d.m. n. 18 del 2025, ai sensi del quale “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso successivamente alla data di costruzione”.

<sup>37</sup> In questa direzione, si pone la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis comma 2 del d.l. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 189, nonché *Polizze catastrofali - Risposte alle domande frequenti (FAQ)*, cit.

dicembre 2024 e, successivamente, prorogato al 31 marzo 2025<sup>38</sup>. Pertanto, alla luce del d.l. n. 39 del 2025, il termine entro cui stipulare la polizza *cat nat* è rimasto fissato per il 31 marzo 2025 solo per le grandi imprese<sup>39</sup>, mentre è stato prorogato, per le imprese di medie dimensioni, al 1° ottobre 2025 e, per le piccole e micro imprese, al 31 dicembre 2025<sup>40</sup>. Va, tuttavia, segnalato che, da ultimo, con il d.l. 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. decreto Milleproroghe 2026), convertito in legge con modificazioni dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2026 per alcune categorie di piccole e microimprese, ossia per quelle operanti nella somministrazione di alimenti e bevande e turistico ricettive (art. 16, comma 2), nonché per le imprese della pesca e dell'acquacoltura (art. 15, comma 2).

Ad ogni modo, al di là della questione temporale, la regolamentazione contenuta nel d.l. n. 39 del 2025, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, ha introdotto altre novità rilevanti che vale la pena richiamare.

Tra queste, l'art. 1, comma 3 *bis*, mediante un'aggiunta all'art. 1, comma 101, della Legge di bilancio 2024, ha individuato i criteri per la determinazione del valore dei beni da assicurare statuendo nel dettaglio che: in caso di bene immobile, si considera il valore di ricostruzione a nuovo, nell'ipotesi di bene mobile, il costo di rimpiazzo ed, infine, qualora siano assicurati i terreni, il prezzo di ripristino delle condizioni. Rimane quindi confermata – e, con essa, le perplessità già espresse – l'esclusione dalla copertura assicurativa di danni ulteriori (come il mancato guadagno dell'imprenditore per interruzione dell'esercizio della sua attività), i quali potranno solo eventualmente, in virtù di un'apposita scelta del contraente, costituire oggetto di copertura assicurativa ulteriore.

Ancora, la normativa *de qua* non ha ommesso di considerare il delicato e sentito problema dell'importo dei premi assicurativi contemplati nelle polizze catastrofali, problema che – come si è ricordato sopra – ha sempre costituito uno dei principali motivi che hanno ostacolato la diffusione della copertura in questione nel mercato italiano. Nello specifico, l'art. 1, comma 3 *quater*, integrando l'art. 1, comma 105 *bis*, della Legge di bilancio 2024, ha sancito che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l'IVASS, debba svolgere una funzione di controllo e di verifica per prevenire e limitare operazioni di speculazione sui premi assicurativi, anche su segnalazione delle imprese assicurative stesse. Si tratta di una previsione che appare interessante poiché esalta esplicitamente il ruolo dell'Autorità di vigilanza rispetto

<sup>38</sup> Ex art. 13, comma 1, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15, che ha così determinato la modifica dell'art. 1, comma 101, della Legge di bilancio 2024.

<sup>39</sup> Come definite dalla direttiva delegata UE 2023/2775. È stato, ad ogni modo, previsto un periodo transitorio sino al 30 giugno 2025 per consentire alle imprese di conformarsi al dettato normativo, senza che, in pendenza, potessero operare penalizzazioni (cfr. art. 1, comma 3, del d.l. n. 39 del 2025).

<sup>40</sup> Si rimanda alla definizione di imprese di medie dimensioni, piccole e microimprese contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

al versante più marcatamente economico dei contratti assicurativi<sup>41</sup> e che ha recentemente trovato seguito in una Lettera di mercato dell'IVASS diretta alle imprese assicurative e inerente alla rilevazione sull'andamento dei prezzi delle coperture catastrofali<sup>42</sup>.

Infine, particolare attenzione merita l'art. 1, comma 3 *sexies*, del d.l. n. 39 del 2025<sup>43</sup>, il quale regola l'obbligo di stipula della polizza catastrofale nell'ipotesi in cui l'imprenditore non sia anche il proprietario del bene impiegato nell'esercizio dell'attività d'impresa, ma utilizzi lo stesso ad altro titolo, ad esempio in forza di un contratto di locazione di comodato ovvero di *leasing*. A riguardo, il precetto normativo prevede che, ogniqualvolta non sia già stata stipulata un'assicurazione *cat nat* sul bene e l'imprenditore, in adempimento dell'art. 1, commi 101 ss., della Legge di bilancio 2024, stipuli la relativa copertura assicurativa, dandone comunicazione al proprietario, sarà quest'ultimo a percepire l'indennizzo assicurativo in caso di evento catastrofale. Il proprietario dovrà destinare il predetto indennizzo al ripristino dei beni danneggiati o distrutti, ovvero, qualora non destini le somme assicurate a tal fine, l'imprenditore avrà diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività, nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Ebbene, la fattispecie appena evocata rappresenta un serio *punctum dolens* dell'apparato messo a punto. Sulla stessa, pertanto, si concentreranno alcune riflessioni conclusive.

#### 4. La controversa ipotesi della polizza catastrofale stipulata dall'imprenditore per conto del proprietario

Volendo rilevare una prima ambiguità interpretativa del dettato normativo appena evocato, occorre preliminarmente rammentare come, della mancata stipula della polizza *cat nat*, se ne debba tenere conto in sede di assegnazioni, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario, anche qualora previste in occasione di eventi climatici estremi. Ebbene, pare che tali benefici potrebbero essere astrattamente destinati, oltre che naturalmente

<sup>41</sup> In generale, sull'incidenza della regolamentazione apprestata dalle Autorità amministrative indipendenti sui contratti e sul mercato, si rinvia, *ex plurimis*, ad A. ZOPPINI, *Diritto privato generale, diritto speciale, diritto regolatorio*, in *Ars Interpretandi*, 2021, p. 37 ss.; G. BERTI DE MARINIS, *Contratti dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione*, Napoli, 2019, *passim*; M. ANGELONE e M. ZARRO (a cura di), *Diritto civile della regolazione. Conformazione degli atti di autonomia e disciplina dei mercati*, Napoli, 2022, *passim*; M. ZARRO, *Poteri indipendenti e rapporti civili. Italia, Germania e diritto europeo*, Napoli, 2015, p. 93 ss.; M. ANGELONE, *Autorità indipendenti e eteroregolamentazione del contratto*, Napoli, 2012, p. 96 ss.

<sup>42</sup> Lettera al mercato del 6 agosto 2025 con la quale l'IVASS avvia la «Rilevazione sull'andamento dei prezzi delle coperture catastrofali», consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità.

<sup>43</sup> Il quale ha integrato l'art. 1 *bis*, comma 2, del d.l. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024 n. 189.

all'imprenditore, il quale sarebbe il primo destinatario, come del resto sta già avvenendo<sup>44</sup>, anche al proprietario dei beni aziendali, ove si tratti di un soggetto differente, a seconda di quanto concretamente prevederanno le future normative in materia.

Dando per buona questa supposizione, ci si potrebbe, pertanto, domandare cosa accada qualora l'imprenditore ometta di stipulare la polizza ed il proprietario si veda così eventualmente privato, per via della condotta dell'imprenditore, della possibilità di godere dei benefici a lui destinati. L'attuale formulazione della disposizione lascia effettivamente margini sul punto ed, in assenza di un vero e proprio obbligo assicurativo di stipula della copertura catastrofale, è discutibile se vi siano i presupposti affinché il proprietario possa in qualche modo far valere nei confronti dell'imprenditore i pregiudizi subiti.

Ancora, le future normative potrebbero essere formulate in termini generici, prevedendo che i contributi, le sovvenzioni e le agevolazioni siano destinati a colui che abbia subito un danno a seguito del verificarsi della calamità naturale. Anche in questa ipotesi, sarebbe rimesso all'interprete il compito di individuare il principale soggetto leso tra proprietario e imprenditore e, dunque, ammesso a godere dei benefici.

Si scorge poi una distonia sistematica, allorquando, in una normativa – come quella in esame – che sulla copertura assicurativa del danno emergente ha fondato il proprio impianto, compare un'allusione alla riparazione del lucro cessante. Si è ricordato, infatti, che, qualora il proprietario, in caso di evento catastrofale, non destini l'indennizzo al ripristino dei beni aziendali, l'imprenditore ha diritto di ricevere una somma corrispondente al lucro cessante nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario. Il dato desta stupore poiché, come si è ampiamente rilevato, il legislatore non ha contemplato il mancato guadagno dell'imprenditore quale oggetto di copertura nelle polizze *cat nat*; paradossalmente, però, tale voce viene ora presa in considerazione in questa peculiare tipologia di polizza stipulata dall'imprenditore sui beni del proprietario. A ciò, si aggiunga, nel quadro di per sé contraddittorio prefigurato, che non è garantita la riparazione del lucro cessante per l'intero importo, bensì nella sola misura del 40% della prestazione assicurativa, per la cui individuazione non si comprende il criterio logico utilizzato.

Ebbene, si ritiene che le problematiche appena poste in luce siano il riflesso dell'inadeguatezza, a monte, dello schema contrattuale proposto dall'art. 1, comma 3 *sexies*, del d.l. n. 39 del 2025.

La perplessità più rilevante riguarda, infatti, il fatto che il legislatore sembra aver voluto ricondurre siffatta copertura catastrofale al modello dell'assicurazione per conto altrui di cui all'art. 1891 c.c., mediante un espresso richiamo finale effettuato proprio a quest'ultimo disposto normativo.

*Prima facie*, questo accostamento potrebbe pure apparire convincente. È noto, infatti, che, nell'assicurazione per conto altrui, il soggetto contraente,

<sup>44</sup> Si considerino i benefici contemplati nei provvedimenti richiamati *supra* nella nota 18.

che corrisponde il premio assicurativo, è differente dal soggetto assicurato, sul quale grava il rischio del verificarsi del danno e avente poi diritto all'indennizzo<sup>45</sup>, al pari di quanto avviene nella polizza catastrofale in esame, ove l'imprenditore è chiamato a contrarre la polizza mentre il proprietario è colui che viene assicurato.

Tuttavia, generalmente, nell'ambito dell'assicurazione di cui all'art. 1891 c.c., sussiste un interesse del contraente a stipulare per conto di un altro soggetto<sup>46</sup>: si pensi al genitore che stipula la polizza per conto del figlio oppure al datore di lavoro che stipula la stessa per conto dei lavoratori per esonerarsi da eventuali profili di responsabilità in caso di danni, ovvero, ancora, alla classica ipotesi del vettore che stipula la copertura assicurativa a favore del proprietario delle merci trasportate, per evitare di dover risarcire a quest'ultimo i danni eventualmente subiti dalle predette merci<sup>47</sup>.

Per converso, nell'ipotesi della polizza catastrofale stipulata dall'imprenditore per conto del proprietario per i danni derivanti da catastrofi naturali, si potrebbe dubitare che sussista un interesse del primo a stipulare per conto del secondo, anche considerato che, almeno in una buona parte dei casi, l'imprenditore non correrebbe il rischio di esporsi a profili di responsabilità a seguito del verificarsi dell'evento catastrofale ed, in tal senso, non avrebbe neppure interesse a stipulare una copertura per garantirsi contro una simile responsabilità nei confronti del proprietario<sup>48</sup>. Pertanto, tale figura contrattuale

<sup>45</sup> L'assicurazione per conto altrui si distingue dall'assicurazione per conto di chi spetta, in quanto, nel primo caso, diversamente dal secondo, la persona dell'assicurato è individuata sin dal momento della conclusione del contratto. Su tale istituto, v., tra gli altri, gli studi monografici di D. PIRILLI, *Il contratto di assicurazione per conto*, Napoli, 2013; D. PURCARO, *L'assicurazione per conto altrui*, Milano, 1996; A. VENDITTI, *L'assicurazione di interessi altrui*, Napoli, 1961.

<sup>46</sup> Va detto che, allo stato, la giurisprudenza tende a ritenere che un interesse dello stipulante debba necessariamente ricorrere ai fini della validità del contratto per conto *ex art.* 1891 c.c. Segnatamente, da un lato, è richiesta la sussistenza dell'interesse dell'assicurato, da apprezzarsi ai sensi dell'art. 1904 c.c., ossia tenendo conto della relazione economica tra quest'ultimo ed il bene assicurato, dall'altro, dell'interesse dello stipulante, il quale può anche non avere il carattere di giuridicità, ma essere meramente fattuale, in ragione di una tendenziale assimilazione di tale schema al modello del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c. Si veda, in questa direzione, Cass., 17 gennaio 2022, n. 1166, par. 4.5, in *One legale*; Cass., 5 giugno 2007, n. 13058, *ivi*, con nota di V. CUOCCI, *Il tormentato inquadramento dell'assicurazione per conto altrui nel contratto a favore del terzo*, in *Danno e resp.*, 2008, p. 479 ss.; nonché, nella giurisprudenza di merito, oltre alla pronuncia di cui alla nota 48, Trib. Roma, 7 dicembre 2023, n. 18009, in *Banca Dati di Merito*. Il punto non è tuttavia pacifico: per una posizione di segno opposto, v., da ultimo, M. MAZZOLA, *L'interesse nel contratto di assicurazione. Teoria e problemi del tipo*, Napoli, 2025, p. 184 ss., spec. p. 187; in giurisprudenza, cfr. Cass. 17 giugno 2025, n. 16212, p.to 8.3.2, in *One legale*.

<sup>47</sup> In argomento, si veda, tra tutti, D. PIRILLI, *Il contratto di assicurazione per conto altrui tra posizione del contraente e posizione dell'assicurato*, in *Judicium*, 2013, p. 1 ss., spec. p. 6 ss.

<sup>48</sup> Si consideri, in questa direzione, Trib. Mantova, 31 gennaio 2017, n. 98, in *Banca Dati di Merito*, la quale si è occupata proprio della sorte dell'indennizzo assicurativo derivante da una polizza contro i danni (anche catastrofali), stipulata da un'impresa conduttrice in relazione all'immobile oggetto di locazione, a seguito di danni causati al medesimo da un terremoto. Stando al proprietario e all'usufruttuaria, locatori del bene assicurato, la polizza sarebbe stata

non pare *tout court* riconducibile allo schema tradizionale dell'assicurazione per conto altrui, al quale pur sembra alludere il legislatore con il richiamo anzidetto all'art. 1891 c.c.

Piuttosto, in questa ipotesi, sembrerebbero coesistere due interessi, propri e distinti, facenti capo a soggetti differenti: da un lato, l'interesse del proprietario, volto a tutelare il suo diritto di proprietà (art. 42 cost.); dall'altro, quello dell'imprenditore, diretto alla salvaguardia di un suo diritto di godimento, correlato peraltro all'esercizio di un'attività d'impresa (art. 41 cost.).

Si tratterebbe, dunque, di due interessi compresenti e disomogenei, entrambi, a ben vedere, *direttamente inerenti al bene oggetto di copertura*. Ciò, del resto, non deve sorprendere se si rammenta l'insegnamento di autorevole dottrina stando al quale, nell'assicurazione contro i danni, l'interesse ad assicurare la cosa può ricondursi tanto al titolare del diritto di proprietà quanto al titolare di altro diritto di godimento – reale ovvero personale – sulla medesima, essendo financo ammessa la coesistenza di ambedue le coperture<sup>49</sup>.

Lo stesso legislatore – all'art. 1, comma 3 *sexies*, in parola – pare, d'altronde, ben conscio di un tale binomio di interessi, allorché, nella disciplina predisposta in ordine alla sorte dell'indennizzo in caso di evento catastrofale, propone una via mediana, cercando di soddisfare, almeno parzialmente, tanto il proprietario quanto l'imprenditore, con un esito che, tuttavia, non può dirsi affatto appagante.

Insomma, pare che la polizza catastrofale stipulata dall'imprenditore su un bene di proprietà di terzi rappresenti una figura quantomeno *sui generis* di assicurazione per conto altrui, peraltro singolare, nella sistematica assicurativa, anche in quanto connotata da un carattere di obbligatorietà<sup>50</sup>.

riconducibile alla fattispecie dell'assicurazione per conto *ex art.* 1891 c.c. stipulata a loro favore dalla società conduttrice, con conseguente diritto esclusivo di questi ultimi di percepire l'indennizzo. Il Tribunale, invece, ha affermato esplicitamente come non vi fosse “nel caso in esame, lo specifico requisito dell'interesse indefettibile per la configurabilità della fattispecie dell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Ed invero lo stesso, nell'assicurazione *ex art.* 1891 c.c. risulta di duplice natura e di diverso contenuto, dovendo essere valutato, ai fini della validità del contratto, oltre che con riferimento alla posizione dell'assicurato-terzo (quindi i proprietari, nella prospettazione di parte attrice) ai sensi dell'art. 1904 c.c. [...] altresì con riguardo alla posizione dello stipulante”. A questo proposito, il Giudice ha rilevato il difetto di un interesse proprio del conduttore alla stipula di una polizza a copertura anche dei rischi catastrofali *a vantaggio dei proprietari* “[...] essendo del tutto evidente che, in caso di verifica di detto rischio (ovvero di danneggiamento dell'immobile a seguito di terremoto), nessuna responsabilità sarebbe sorta in capo alla conduttrice verso i locatori, né in forza di legge (in particolare *ex art.* 1588 c.c.), né in forza di specifiche previsione del contratto di locazione [...]”.

<sup>49</sup> Il richiamo è a G. VOLPE PUTZOLU-A. DONATI, *Manuale di diritto delle assicurazioni*, 4 ed., Milano, 1995, p. 136. In giurisprudenza, si consideri Cass. 17 giugno 2025, n. 16212, cit., p.to 7.1., per la quale “[...] il medesimo rischio in astratto (cioè, la possibilità d'un evento avverso) può nuocere a più interessi convergenti sul medesimo bene. Tutti questi interessi possono formare oggetto d'una assicurazione contro i danni” pur con l'essenziale precisazione che “[...] ciò non vuol dire che, assicurato un interesse, la polizza automaticamente copra per ciò solo tutti gli altri”.

<sup>50</sup> Seppure nei termini precisati *supra* nel par. 2, allorché si è puntualizzato come, tecnicamente, ricorra un onere, e non già un obbligo, alla stipula della polizza in questione. Sulle

A parere di chi scrive, avuto riguardo alla logica della recente normativa sulle polizze catastrofali destinata agli imprenditori commerciali, sarebbe stato forse più coerente se anche questo schema assicurativo fosse stato imperniato sul solo interesse dell'imprenditore. Precisamente, si sarebbe potuto individuare nella figura dell'imprenditore tanto il soggetto contraente quanto il soggetto assicurato, riconoscendo allo stesso il diritto di percepire l'indennizzo assicurativo, a titolo di riparazione della lesione del suo diritto di godimento, anche tenendo conto dell'eventuale componente del lucro cessante; in aggiunta, si sarebbe potuto coerentemente prevedere – pure in tutte le altre ipotesi di polizze catastrofali in cui la figura dell'imprenditore coincide con quella del proprietario – l'estensione della copertura, oltre che al danno emergente, anche al mancato guadagno per l'interruzione dell'attività esercitata.

Ciò non toglie che la volontà di apprestare altresì una tutela al proprietario dei beni danneggiati da calamità naturali, emergente dalle maglie della normativa *de qua*, purché diversamente realizzata, meriti oggi di essere attentamente considerata. In particolare, la stessa potrebbe essere valorizzata per altra via, mediante un intervento normativo *ad hoc*, volto a favorire una più vasta diffusione dell'assicurazione catastrofale e ad estendere il novero dei soggetti tenuti alla sua stipula<sup>51</sup>, anche vagliando, in questa direzione, le esperienze maturate in altri Paesi<sup>52</sup>.

diverse tipologie di assicurazioni obbligatorie presenti nell'ordinamento, v., tra gli altri, A. LA TORRE (a cura di), *Le assicurazioni. L'assicurazione nei codici. Le assicurazioni obbligatorie e la distribuzione assicurativa*, Milano, 2019, p. 955 ss.; P. CORRIAS, *Il contratto di assicurazione e gli altri contratti aleatori*, cit., p. 59 ss.

<sup>51</sup> Cfr., a riguardo, le riflessioni di G. BERTI DE MARINIS, *Le polizze assicurative contro gli eventi catastrofali*, cit., p. 586, per il quale la soluzione adottata dall'art. 1, comma 3 *sexies*, del d.m. n. 39 del 2025 “lascia trasparire come ancora rimanga centrale nelle riflessioni del regolatore il peso che assume la protezione del diritto di proprietà”, non dovendosi escludere che “le disposizioni in parola siano una sorta di normativa pilota che ponga le basi per la futura estensione di obblighi assicurativi anche ad altri soggetti”. V. altresì D. FOCARELLI, Direttore Generale di ANIA, in A. MESSIA, *Sfida alle catastrofi naturali*, in *Milano finanza*, 10 febbraio 2024, p. 34, per il quale “il passo successivo sarà probabilmente quello di polizze obbligatorie anche per le abitazioni”; M. FRIGESSI DI RATTALMA, *L'assicurazione contro i danni da catastrofi naturali nel contesto delle politiche sul cambiamento climatico*, in *Fundamental rights*, 2024, p. 82.

<sup>52</sup> Tra i modelli da tenere in considerazione, spicca, ad esempio, quello semi-obbligatorio francese. In Francia, infatti, ove si registra una più alta propensione assicurativa, l'assicurazione volontaria contro i danni agli immobili include *ex lege* anche quelli derivanti da eventi catastrofali; peraltro, pure in tal caso, si assiste ad un coinvolgimento dello Stato nel ruolo di riassicuratore di ultima istanza. Modelli analoghi sussistono anche in Spagna ed in Belgio. Tuttavia, stando a M. FRIGESSI DI RATTALMA, *L'assicurazione contro i danni da catastrofi naturali*, cit., p. 67, un simile schema non sarebbe trapiantabile con successo nella realtà italiana, ove le polizze contro i danni agli immobili risultano, di base, assai meno diffuse rispetto a quanto avviene nel mercato francese, ed in cui, dunque, occorrerebbe direttamente passare all'introduzione di un sistema obbligatorio. Sul punto, nonché per un confronto con le soluzioni adottate anche in altri Stati, su cui non è possibile soffermarsi in questa sede, si rinvia altresì a D. CERINI, *Sostenibilità e assicurazione: gestione dei rischi e investimenti*, Milano, 2025, p. 216 ss.; L. RODIO NICO, *Il nuovo obbligo assicurativo*, cit., p. 261 s.

*Abstract* [Ita]

L'assicurazione contro i rischi catastrofali naturali rappresenta uno strumento cruciale nelle sfide legate al contrasto al cambiamento climatico. Muovendo dalla recente introduzione di un (apparente) obbligo assicurativo contro tali rischi, avvenuta ad opera della Legge di bilancio 2024, lo scritto ripercorre le principali tappe dell'evoluzione normativa in materia, evidenziandone i tratti più discutibili, specie con riguardo all'ipotesi della polizza catastrofale stipulata dall'imprenditore per conto del proprietario.

*Parole chiave:* cambiamento climatico; assicurazione; assicurazione obbligatoria; rischi di catastrofi naturali; imprenditori commerciali.

*Abstract* [Eng]

Insurance against natural disaster risks is a crucial instrument in addressing the challenges of climate change. Starting from the recent introduction of an (apparent) insurance obligation against such risks, enacted by the 2024 Budget Law, the paper traces the main stages of regulatory developments in this field, highlighting its most controversial aspects, particularly with regard to the possibility of a catastrophe policy stipulated by the entrepreneur on behalf of the property owner.

*Keywords:* climate change; insurance; compulsory insurance; natural catastrophic risks; commercial entrepreneurs.